

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6025 del 10/11/2017
Oggetto	DPR 59 / 2013 - AZIENDA AGRICOLA GUIDARINI DANIELE NEL COMUNE DI MESOLA - ATTO A.U.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6244 del 10/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 26753/2017/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Azienda Agricola Guidarini Daniele con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Santa Giustina, via Belmonte n. 28 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di caseificio artigianale.

## LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 06.09.2017, trasmessa dal S.U.A.P. di Mesola ed assunta al P.G. di ARPAE il 19.09.2017 con il n. 10604, presentata al S.U.A.P. prot. n. 10723 in data 06.09.2017 pratica n. 137/2017, dall'Azienda Agricola Guidarini Daniele, nella persona di Guidarini Daniele in qualità di Titolare, con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Santa Giustina, via Belmonte n. 28, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di piccolo caseificio artigianale, avente produzione primaria di prodotti lattiero caseari;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dall'Azienda Agricola per ottenere il titolo abilitativo allo scarico sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
  - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
  - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - la L.R. n. 5/06;
  - la L.R. 21/2012;
  - la L. 447/95
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
  - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
  - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che lo scarico, derivante dalla pulizia delle attrezzature del caseificio, è assimilato alle acque reflue domestiche “per legge” come indicato alla lettera 2 punto III a) della D.G.R. Emilia Romagna 1053/2003;
- Visto che la potenzialità dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è di 5 A.E.;
- Vista la documentazione integrativa dell’Azienda Agricola Guidarini Daniele, trasmessa dal SUAP di Mesola con nota datata 17.10.2017 (assunta al PG di ArpaE n. 11858 del 18.10.2017);

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, resa dal titolare dell'Azienda Agricola Guidarini Daniele, trasmessa dal Comune di Mesola (assunta al P.G. di ArpaE n. 11958 del 20.10.2017);
- Vista la relazione tecnica di ArpaE S.T., espresso con nota P.G. n. 12283 del 30.10.2017;
- Vista la nota del Comune di Mesola datata 06.11.2017 (assunta al P.G. di ArpaE n. 12506 del 06.11.2017), con la quale si prende atto della dichiarazione sopraccitata di impatto acustico e si esprime parere favorevole al rilascio dell'A.U.A.;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## **A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola all'Azienda Agricola Guidarini Daniele, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Mesola, località Santa Giustina, via Belmonte n. 28, codice fiscale e P.IVA 0190805386 per l'esercizio dell'attività di caseificio artigianale.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	ARPAE

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

- Lo scarico autorizzato sul suolo tramite impianto di sub-irrigazione di acque reflue assimilate alle domestiche è indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
- Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR 1053 del 9 giugno 2003 riguardante la manutenzione.
- L'impianto di dispersione sul suolo tramite sub-irrigazione deve rispettare le indicazioni tecniche riportare nell'allegato 5 punto 5) della Deliberazione del Comitato dei Ministri del 04.02.1977.
- Entro 180 giorni dal rilascio del presente atto** l'Azienda dovrà installare un pozzetto di ispezione delle acque assimilate alle domestiche (quelle derivanti zona lavorazione formaggi), da posizionarsi prima della confluenza con le acque reflue domestiche. Eventuali impedimenti tecnici al

posizionamento di tale pozzetto dovranno essere comunicati ad Arpae Ferrara, **entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, con specifica richiesta di modifica del presente atto per quanto concerne i punti 4 – 5 – 6.**

5. L'Azienda dovrà tempestivamente comunicare il posizionamento del pozzetto prescritto al precedente punto 4 al S.U.A.P. del Comune di Mesola ed ad Arpae Ferrara, allegando schema del pozzetto con planimetria.
6. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio all'Azienda interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesola e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Mesola.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte dell'Azienda della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Mesola.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**